



TRIBUNALE DI BIELLA

Segreteria - Presidenza

(015/2452612)

tribunale.biella@giustizia.it

prot.tribunale.biella@giustiziacert.it

Oggetto:Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze civili e penali presso il tribunale nel periodo successivo (dal 12 maggio al 30 giugno 2020) a quello di sospensione ai sensi dell'art. 83 comma 7, lettera d) D.L. 17.3.2020 n.18, dell'art. 1 D.L. 8.4.2020 n. 23 e dell'art. 36 D.L. 8.4.2020, n. 23

Prot. 783

Biella, 8 maggio 2020

A TUTTI I MAGISTRATI

**AL DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO**

A TUTTE LE CANCELLERIE

**A TUTTI GLI ORDINI
PROFESSIONALI**

Si trasmette in allegato decreto contenente linee guida per il periodo 12-maggio – 31 luglio 2020 (data prevista per il termine della c.d. fase 2) emesso in via provvisoria, con riserva di eventuale modifica in esito al prescritto parere dell'autorità sanitaria regionale

**IL PRESIDENTE
DOTT.SSA PAOLA RAVA**



M. DG - 09600402208		
Tribunale Biella Ufficio Registrazione		
8 MAG. 2020		
N. 127.5		
UOR	CC	RUO

TRIBUNALE DI BIELLA

prot.tribunale.biella@giustiziacert.it

Il Presidente

Oggetto: linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze civili e penali presso il tribunale nel periodo successivo (dal 12 maggio al 30 giugno 2020) a quello di sospensione ai sensi dell'art. 83 comma 7, lettera d) D.L. 17.3.2020 n.18, dell'art. 1 D.L. 8.4.2020 n. 23 e dell'art. 36 D.L. 8.4.2020, n. 23

emana il seguente

DECRETO

Visti il D.L. 17.3.2020 n.18 ed il DPCM 8 marzo 2020;
visto il D.L. 8.4.2020, n. 23, art. 36;
in applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 17.3.2020 n.18;
sentiti la Procura della Repubblica ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
sentita l'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite

riservato ogni ulteriore provvedimento in caso di variazione della situazione sanitaria o normativa;
viste le linee guida adottate dal CSM nelle sedute dell'11 marzo 2020 e del 26 marzo 2020;
considerate le finalità generali dei provvedimenti normativi adottati, diretti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari;
sentiti il presidente di sezione ed i giudici del Tribunale circa le modalità e la tempistica da adottare per la trattazione delle udienze civili e penali fissate presso il Tribunale di Biella dal 12 maggio al 30 giugno 2020;

valutata la situazione del personale amministrativo, presente in ranghi ridotti per garantire un presidio e consentire – da una parte – la prosecuzione dell’attività in tutti i servizi e salvaguardare – dall’altra - nel contempo le esigenze di tutela della salute, come da provvedimento organizzativo a parte; situazione che allo stato non consente una ripresa generalizzata dell’attività d’udienza;

DISPONE

Per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020:

In generale

Saranno tenute solo le udienze civili e penali che potranno essere svolte in totale sicurezza per i magistrati, il personale, i difensori, le parti e gli altri ausiliari, nel senso che dovranno essere previsti orari determinati di inizio e di prevedibile fine della udienza, in modo che non si creino assembramenti sia dentro che fuori dall’aula di udienza durante la celebrazione del processo.

Nei limiti del prevedibile deve essere escluso qualsiasi periodo di attesa di avvocati, parti e altri ausiliari nei locali antistanti o prossimi alla aula d’udienza prima della chiamata del procedimento.

I difensori sono invitati a non farsi accompagnare da altri ausiliari/assistenti se non strettamente necessario; i presidenti del collegio ed i magistrati a cui compete la disciplina dell’udienza potranno far allontanare dell’aula tutte le persone la cui presenza non sia necessaria per la regolarità del processo.

Tutti i partecipanti alle udienze dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuale.

Per il settore penale:

- 1) Nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno, oltre ai procedimenti di cui all’art. 83 comma 3 lettera b), prima parte, D.L. 17.3.2020, n. 18 (ivi compresi i procedimenti con misure cautelari in scadenza), dovranno essere trattati i procedimenti elencati ai nn. 1,2,3 della norma citata, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, con le seguenti precisazioni:
 - a) quanto ai “procedimenti a carico di persone detenute” la norma deve essere intesa come riferita alle persone detenute per la causa per cui si procede, con esclusione delle persone detenute “per altro”;

- b) l'indicazione dei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari si deve intendere come riferita a misure cautelari personali, anche non detentive, a misure interdittive e reali (sequestro preventivo);
- c) le udienze di convalida dell'arresto/fermo, gli interrogatori di garanzia e i giudizi direttissimi con richiesta di convalida dell'arresto in caso di misure precautelari o cautelari detentive o trattenimento in camera di sicurezza verranno tenute con collegamento da remoto secondo il protocollo siglato tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ordine degli avvocati e la Camera penale di Biella in data 26.3.2020 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Saranno tenuti con le medesime modalità gli interrogatori di garanzia in caso di arresti domiciliari o misure cautelari non detentive su richiesta e accordo dei difensori e con il consenso del pubblico ministero, se intende comparire all'udienza.

Saranno tenute altresì le udienze camerale nei procedimenti che non prevedono la presenza necessaria delle parti (ad es. patteggiamenti nella fase delle indagini preliminari ex art. 447 c.p.p. o ai sensi degli artt. 456 e 464 c.p.p., richiesta di MAP). Le parti comunicheranno tempestivamente all'ufficio via mail alla pec gipgup.tribunale.biella@giustiziacert.it oppure alla peo cancelleria.gip.gup.tribunale.biella@giustizia.it se intendono comparire (entro il termine di tre giorni prima dell'udienza).

I giudici si impegnano sin d'ora, qualora emergessero nell'istanza di patteggiamento errori non emendabili, a rinviare il processo ad altra data, così da consentire al difensore e al p.m. di disporre le necessarie modifiche, e a darne comunicazione al difensore.

Potranno essere trattati altresì, secondo una valutazione rimessa al giudice (o al presidente del collegio) da comunicarsi tempestivamente alle parti (almeno sette giorni prima della celebrazione dell'udienza, mediante pec ai difensori e mail al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al p.m.), i procedimenti penali dibattimentali in fase di discussione e decisione, anche con ridotta attività istruttoria in vista della decisione, nonché udienze preliminari ed altre udienze dinanzi al g.i.p.–g.u.p. (riti alternativi da immediato), che comportino un ridotto afflusso di persone, e comunque un numero limitato di procedimenti per udienza in modo tale da evitare assembramenti anche al di fuori dell'aula, con invito alle parti a consentire alla discussione, almeno per i processi più complessi, mediante richiamo a memorie scritte da depositare al più tardi in udienza in funzione di supporto alla discussione orale al fine di contenerne la durata.

E' data facoltà alle parti di rappresentare ragioni di urgenza o necessità per la trattazione dei procedimenti.

A tal fine i difensori sono invitati a comunicare tempestivamente al giudice (tramite pec dibattimento.tribunale.biella@giustiziacert.it oppure alla pec dibattimento.tribunale.biella@giustizia.it) l'esistenza di condizioni che consentano una celere definizione dei processi, in modo tale da consentire all'ufficio di organizzare la trattazione dell'udienza nel rispetto del termine di sette giorni sopra indicato.

A partire dal 1° giugno 2020 (fatte salve diverse determinazioni in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica) saranno trattate altresì le udienze dibattimentali c.d. di smistamento nei procedimenti a citazione diretta con le seguenti modalità:

cadenzamento degli orari (un primo gruppo di procedimenti sarà chiamato dalle ore 9,00 in avanti, un secondo dalle ore 11 in avanti ed un terzo dalle ore 13 in avanti, tendenzialmente con fissazione ogni dieci minuti secondo l'indicazione numerica dei procedimenti e l'orario esatto da comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati); in dette udienze saranno effettuati dei rinvii in via preliminare, dopo il controllo della regolare costituzione delle parti e dell'eventuale costituzione di parte civile, a meno che il giudice ritenga di definire il procedimento in presenza di condizioni per una sua celere definizione; resta pertanto impregiudicata la facoltà per le parti di depositare la lista testi per l'udienza di rinvio;

ai fini sopra illustrati i difensori sono invitati a comunicare tempestivamente al giudice eventuali eccezioni (da illustrare con memoria da depositare entro tre giorni prima dell'udienza) e l'esistenza di condizioni che consentano una celere definizione dei processi (riti alternativi, oblazione, remissione di querela, MAP), all'indirizzo mail sopraindicato, nonché ad esercitare la facoltà di delega ad altri difensori per limitare l'afflusso di persone all'interno del tribunale.

Saranno rinviate d'ufficio tutte le udienze dibattimentali e camerali e quelle dinanzi al g.i.p.-g.u.p., che non rientrino nei casi suelencati, salve diverse determinazioni da assumere nel prosieguo, in caso di miglioramento della situazione sanitaria.

Le udienze penali verranno contingentate e chiamate ad ora fissa, secondo la calendarizzazione che verrà comunicata con le modalità già sopra indicate.

L'orario di inizio dell'udienza dovrà essere rigorosamente rispettato nel senso che non si dovrà accedere all'aula né prima né dopo l'orario indicato, con avvicendamento delle parti all'udienza senza attese al di fuori dell'aula.

Le postazioni di ciascun protagonista del processo verranno assegnate rigorosamente per assicurare la distanza tra i diversi soggetti.

- 2) I rinvii delle udienze penali che non saranno tenute saranno disposti con provvedimento fuori udienza con notifiche ai difensori ai sensi del comma 14 dell'art. 83 del DL n.18/2020.
- 3) Tutti i processi penali che verranno celebrati fino al 30 giugno 2020 saranno tenuti a porte chiuse *ex art.472* comma 3 c.p.p.
- 4) Le camere di consiglio per i procedimenti senza udienza (ad es. modifica di misure cautelari collegiali) potranno svolgersi da remoto con i programmi messi a disposizione dal DGSIA del Ministero della Giustizia (Teams).

Per il settore civile

Premessa

Saranno tenute solo le udienze civili che potranno essere svolte in totale sicurezza per i magistrati, il personale, i difensori, le parti e gli altri ausiliari. Quindi dovranno essere previsti orari determinati di inizio e di prevedibile fine della udienza, in modo che non si creino assembramenti sia dentro che fuori dall'aula di udienza durante la celebrazione del processo.

Nei limiti del prevedibile deve essere escluso qualsiasi periodo di attesa di avvocati, parti e altri ausiliari nei locali antistanti o prossimi alla aula d'udienza prima della chiamata del procedimento.

I difensori sono invitati a non farsi accompagnare da altri ausiliari/assistenti se non strettamente necessario; i magistrati a cui compete la disciplina dell'udienza potranno far allontanare dall'aula tutte le persone la cui presenza non sia necessaria per la regolarità del processo.

Tutti i partecipanti alle udienze dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuale.

Le indicazioni delle presenti linee-guida (oggetto di specifico Protocollo con il consiglio dell'Ordine degli avvocati) si riferiscono alle cause trattate con il rito ordinario, il rito del lavoro, il rito sommario *ex art. 702 bis* c.p.c. e il rito cautelare uniforme. Esse forniscono inoltre una cornice di riferimento per tutti i procedimenti, di giurisdizione contenziosa o volontaria, nello stesso non specificati.

* * *

- 1) Saranno tenute tutte le udienze relative ai procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, lettera a).
- 2) Tutte le udienze civili già fissate nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, che non consentono la sicurezza dei partecipanti, nel senso di cui alle disposizioni generali e non consentano la trattazione in sicurezza o in modalità prevista dalle lettere f) e h) dell'art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020, saranno rinviate con provvedimento del giudice e comunicazione telematica ai difensori, in data successiva al 30 giugno 2020.

3) Nel periodo dal 12 maggio sino al 30 giugno 2020, le udienze civili trattate con il rito ordinario, rito del lavoro, rito sommario *ex art. 702 bis c.p.c.*, rito cautelare uniforme e rito camerale, “*che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*” (la valutazione che l’udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va svolta in concreto ed è rimessa al giudice) verranno svolte seguendo la procedura delineata dall’art. 83, comma 7, lettere f) e h). In particolare, considerato che appare opportuno indicare un criterio di preferenza delle diverse modalità di svolgimento delle udienze da celebrare nell’intero periodo compreso tra il 12.05.2020 ed il 30.06.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19), si opta prioritariamente per l’udienza a trattazione scritta di cui alla menzionata lett. h), possibilmente con note scritte congiunte e, solo in secondo luogo ed eventualmente, per l’udienza con collegamenti da remoto, secondo le specifiche modalità di seguito indicate:

TRATTAZIONE MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE SCRITTE

- 4) La trattazione dell’udienza mediante semplice scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, è già stata oggetto di linee guida emanate da questo Tribunale con prot. n. 571 del 25.03.2020 e successivo prot. n. 705 del 24.04.2020 a cui ci si richiama in quanto le previsioni contenute nel precedente protocollo possono essere applicate anche alle cause di cui al punto 2) che precede.
- 5) Rispetto ad altre forme di trattazione, dovrà trattarsi in via preferenziale l’udienza mediante scambio di note scritte esemplificativamente nei seguenti casi: prima udienza di trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., salvo che il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza *ex art. 186 bis e ter c.p.c.*; udienza di mera precisazione delle conclusioni; udienza di ammissione prove successiva al deposito di memorie *ex art. 183, VI comma c.p.c.*; udienze di trattazione successive al deposito di CTU; udienza per la discussione finale nei procedimenti *ex art. 420 c.p.c.*, qualora sia avvenuto lo scambio di memorie conclusive delle parti e salvo che il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale. Potrà essere disposta la trattazione dell’udienza mediante lo scambio di note scritte, comunque, in ogni altro caso in cui vi sia l’accordo delle parti ed il giudice non ritenga di dover procedere con diversa modalità di trattazione.

- 6) Nell'imminenza dell'udienza già fissata e comunque in tempo utile per permettere alla cancelleria di svolgere la relativa lavorazione ed al giudice di prenderne visione, i difensori delle parti depositeranno (anticipando la richiesta mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo del magistrato nome.cognome@giustizia.it) nel fascicolo telematico PCT una istanza congiunta di trattazione scritta, nella quale indicheranno le rispettive richieste e l'attività giudiziaria da compiersi. L'istanza potrà essere conforme al facsimile allegato al prot. 705 del 24.04.2020.
- 7) Il giudice nel caso in cui il fascicolo fosse formato in tutto o in parte da atti e documenti cartacei potrà richiedere il deposito degli stessi in via telematica.
- 8) Resta sempre salva la possibilità per il giudice assegnatario del fascicolo di determinare la trattazione scritta della causa in luogo dell'udienza, da svolgersi con le modalità e nei termini di cui all' allegato al prot. 705 del 24.04.2020, eventualmente assegnando alle parti congruo termine per note.
- 9) Allo stesso modo il giudice potrà procedere anche qualora l'istanza di trattazione scritta venga depositata anche solo da una delle parti.
- 10) Si richiamano in ogni caso le regole dettate con il precedente prot. n. 705 del 24.04.2020 in quanto compatibili.

TRATTAZIONE MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- 11) Sarà valutata la possibilità, con il consenso del giudice e dei difensori delle parti processuali, di tenere udienze civili da remoto, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera f) del D.L. n.18/2020, mediante l'utilizzo del software Teams, messo a disposizione dalla DGSIA del Ministero della Giustizia per le "*udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti*" (la valutazione che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va svolta in concreto ed è rimessa al giudice), fatti salvi i limiti di cui al paragrafo che segue.
- 12) Considerato che l'efficiente trattazione dell'udienza da remoto richiede non solo adeguato grado di formazione, ma altresì una specifica assistenza tecnica, e dato che è in corso una sperimentazione attuativa di questa modalità -in particolare nel settore penale- finalizzata ad una progressiva attuazione in campo civile in misura proporzionale alle competenze e alla disponibilità del personale a fornire assistenza tecnica, l'utilizzo di tale sistema avrà carattere residuale.
- 13) Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione

della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore. Non sarà pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma.

- 14) Il giudice e i difensori possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto (p. es.: ufficio del giudice, studio professionale del difensore o del cliente, casa di abitazione del giudice, del difensore o del cliente, sede di lavoro del cliente).
- 15) Il difensore deve dichiarare sotto la propria responsabilità l'identità e la qualifica dei soggetti che prendono parte all'udienza dalla postazione dalla quale egli è connesso.
- 16) Il CTU può partecipare all'udienza da remoto, anche da autonoma postazione.
- 17) Per trattare un'udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7, lettera f) del D.L. n. 18/2020, il giudice dovrà emettere apposito provvedimento contenente: *i*) la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata); *ii*) il link per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo Teams; *iii*) l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza da remoto, e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti; *iv*) l'invito ai difensori a depositare, non oltre le 48 ore antecedenti alla data ed ora dell'udienza fissata, nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- 18) Il provvedimento di convocazione dovrà essere emesso e comunicato, a cura della cancelleria, con adeguato anticipo rispetto all'udienza, tendenzialmente almeno 7 (sette) giorni prima della data di udienza.
- 19) Se la parte convenuta non è ancora costituita, il giudice assegna all'attore (o ricorrente) termine per notificare il provvedimento di convocazione dell'udienza a controparte. Non saranno effettuate comunicazioni né notificazioni alla parte contumace, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
- 20) All'udienza come sopra fissata, il giudice dà atto dei luoghi dai quali avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento. Dispone l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza.

- 21) Il giudice adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto (da effettuarsi contattando i procuratori ai recapiti comunicati come sopra indicato al punto 16, sub *iv*).
- 22) Tutti i partecipanti all'udienza devono tenere attivata, per l'intera durata dell'udienza, la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti.
- 23) Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Per tutte le cause nuove proposte nel periodo di cui sopra, qualora la parte ritenga che la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio, è possibile chiedere al Presidente del Tribunale (che ha facoltà di delegare il Presidente di sezione) la dichiarazione di urgenza della causa con istanza debitamente motivata depositata in via telematica su pct e comunicata all'indirizzo mail del coordinatore della cancelleria civile vincenzo.ventriglia@giustizia.it

Per le cause già fissate, a quanto sopra provvederà il Presidente di sezione.

Sfratti

Le procedure di sfratto con udienze fissate dal 12.5.2020 al 30.6.2020, tenuto conto della possibile affluenza di persone e per evitare assembramenti, verranno trattate con le seguenti modalità: fissazione di un più di cinque procedimenti per udienza, cadenzamento degli orari con chiamata di ogni singolo procedimento ogni 15 minuti secondo la comunicazione del giudice che perverrà dalla cancelleria, orario che dovrà essere rigorosamente rispettato nel senso che non si dovrà accedere al tribunale né prima né dopo l'orario indicato, con avvicendamento delle parti dinanzi all'ufficio del giudice senza attese al di fuori dello stesso.

Per il settore fallimentare ed esecuzioni

Fallimentare

Per le procedure concorsuali la maggior parte dei provvedimenti del giudice delegato viene già assunta in via telematica senza necessità di udienze e di accesso agli uffici, tanto per il giudice quanto per i curatori e le parti.

Là dove sono previste udienze, per esse si applicheranno le prescrizioni che precedono per il settore civile, in quanto compatibili, fermo restando il prioritario utilizzo della trattazione scritta.

Avuto riguardo alla molteplicità dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare, nei decreti di fissazione saranno disciplinati nel dettaglio i termini e le modalità di deposito delle memorie di parte al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto al contraddittorio, con opportuno adattamento alla tipologia di procedimento e alla complessità delle questioni da decidere.

Nei soli procedimenti in cui sia prevista la possibilità di comparizione personale dell'imprenditore e questi non sia assistito da un avvocato, ovvero se lo stesso per il tramite dell'avvocato espressamente richieda di essere sentito, ricorrendo ragioni di urgenza e previa autorizzazione del presidente del tribunale si procederà mediante comparizione personale in un'aula di udienza, di dimensioni tali da consentire il rispetto delle misure di distanziamento già prescritte dal capo dell'ufficio.

Esecuzioni immobiliari

Si ritiene opportuno formulare le seguenti linee di intervento sia con riferimento alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emesse ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta sia con riguardo a quelle agli esordi e per le quali, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita:

1) UDIENZE

1.a udienze ex art. 569 c.p.c.

Si ritiene che l'udienza in questione non rappresenti un'attività connotata da carattere d'urgenza e per tale motivo le udienze già fissate a partire dal 9 marzo sino al 30 giugno 2020 saranno rinviate a data successiva al 15 settembre 2020, tenuto conto delle incombenze prodromiche che hanno patito della generale sospensione *ex lege*.

Devono quindi conseguentemente intendersi differiti i relativi termini processuali.

Si inviteranno in ogni caso i custodi a segnalare a ciascun G.E. in via telematica eventuali problematiche urgenti connesse al loro incarico.

1.b altre tipologie di udienza

Per quanto concerne le altre tipologie di udienza (es. udienza per esame istanze *ex art.* 512 c.p.c., 624 c.p.c., 164 bis disp. att. c.p.c. e opposizioni *ex artt.* 605 e 617 c.p.c.), le stesse potranno essere tenute a far data dal 30 giugno 2020.

Per quanto concerne il giuramento del perito estimatore, lo stesso dovrà avvenire in via telematica sulla base di un modello di dichiarazione di accettazione di incarico e di giuramento, che verrà prossimamente inviato anche ai locali consigli degli ordini delle varie professionalità che ricoprono tale incarico e pubblicato sul sito internet del Tribunale; il perito estimatore nominato dovrà compilare, firmare digitalmente e depositare in via telematica il predetto modello dopo il ricevimento del decreto di nomina e prima dell'inizio delle operazioni peritali.

Tale modalità sostituirà pertanto la prestazione del giuramento dinanzi al cancelliere della sezione esecuzioni immobiliari, come avvenuto finora, salvi casi eccezionali da concordare con il responsabile della cancelleria.

E' in corso l'elaborazione di una specifica circolare destinata ai professionisti delegati ed agli esperti stimatori per definire nel dettaglio le modalità operative delle attività agli stessi demandate.

Esecuzioni mobiliari

Per le procedure esecutive mobiliari fino ad euro 20.000,00 non essendo prevista la presenza delle parti, il g.e. procederà con provvedimento telematico;

per le procedure esecutive mobiliari superiori ad euro 20.000,00 le udienze saranno tutte ricalendarizzate dal g.e. a data successiva al 30.06.2020.

Pignoramenti presso terzi

I pignoramenti presso terzi con udienze fissate dal 12.5.2020 al 30.6.2020, tenuto conto della possibile affluenza di persone e per evitare assembramenti, verranno trattate con le seguenti modalità: fissazione di non più di cinque procedimenti per udienza, cadenzamento degli orari con chiamata di ogni singolo procedimento ogni 15 minuti secondo la comunicazione del giudice che perverrà dalla cancelleria, orario che dovrà essere rigorosamente rispettato nel senso che non si

dovrà accedere al tribunale né prima né dopo l'orario indicato, con avvicendamento delle parti dinanzi all'ufficio del giudice senza attese al di fuori dello stesso.

Si comunichi al CSM, alla Corte d'Appello, a tutti i magistrati del Tribunale, alla Procura della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Prefettura di Biella.

Biella, 8 maggio 2020

Il Presidente
(dott. Paola Rava)

